

Associazione SUD SOLIDALE

STATUTO

Modificato con Verbale di Assemblea straordinaria dei soci del 12/04/07, già precedentemente rivisitato e modificato con verbale di assemblea straordinaria dei soci del 22/07/04

ARTICOLO 1

Denominazione e durata

E' costituita l'Associazione Nazionale denominata "Associazione SUD Solidale", più propriamente detta "SUD SOLIDALE". La denominazione, la sigla e l'emblema saranno registrati come marchi. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 2

Sede

L'Associazione "SUD SOLIDALE" ha sede in Napoli al Corso San Giovanni a Teduccio, 589. Essa potrà costituire sedi secondarie e uffici periferici nei luoghi che riterrà opportuni al fine di raggiungere gli scopi sociali più efficientemente.

ARTICOLO 3

Definizione

L'Associazione "SUD SOLIDALE" è una libera Associazione a carattere volontario, non ha scopo di lucro ed è costituita per promuovere iniziative a tutela delle famiglie e dei lavoratori. L'Associazione "SUD SOLIDALE" persegue, tra l'altro, l'obiettivo di prestare assistenza ai cittadini in genere sia direttamente, con mezzi propri, che mediante strutture, Enti o Organismi da essa promossi e sostenuti.

L'Associazione "SUD SOLIDALE" è una organizzazione di tutela e rappresentanza nazionale che promuove la libera Associazione e l'autotutela solidale e collettiva ponendosi gli obiettivi di:

- a) ricercare, in ossequio al D. Lgs 490/98, art 32, comma 1, lettera d) e) e f), aderenti fra:
- Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate aventi complessivamente almeno 50.000 (cinquantamila) aderenti;
 - Sostituti di cui all'art. 23 del DPR 29/09/73 n° 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno 50.000 (cinquantamila) dipendenti.
- b) ricercare almeno cinquantamila aderenti, così come segnalato all'art. 4, fra tutti i cittadini, senza alcuna distinzione, così come indicato all'art. 7, per proporsi quale Ente promotore e sostenitore di apposito Ente di Patronato che possa svolgere la propria funzione a seguito del riconoscimento indicato nel D.Lgs C.P.S. del 29/07/1947 n. 804, riformato dalla Legge 152/2001 (pubblicato in G.U. del 27/04/01). Con gli stessi aderenti l'Associazione, promuovendo la costituzione di una società avente ad oggetto l'istituzione di un Centro di Assistenza Fiscale, quale socio potrà permettere a quest'ultima di ottenere il relativo provvedimento autorizzativi da parte dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale della Campania.

Per raggiungere uno degli obiettivi indicati alla lettera a) l'Associazione "SUD SOLIDALE" potrà proporre di far partecipare allo scopo sociale i sostituti di imposta di cui all'art. 23 del DPR 29/9/73 n°600 e successive modificazioni che abbiano almeno cinquantamila dipendenti fra i datori di lavoro.

ARTICOLO 4 **Finalità**

L'Associazione studia, certifica e promuove iniziative di rilevanza nazionale destinate a contribuenti lavoratori e pensionati affinché essi abbiano a ricevere tutti i servizi stabiliti dal sistema fiscale nazionale e sopranazionale, che si fondono su principi di responsabilità individuale nei confronti della collettività. Pertanto, in attuazione del disposto di cui al D.Lgs 9/7/97 N. 241 l'Associazione potrà promuovere l'Istituzione di un C.a.a.f. (Centro autorizzato di assistenza fiscale), con l'adesione, come già segnalato all'art. 3 del presente Statuto dei seguenti soggetti:

- Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate aventi complessivamente almeno 50.000 (cinquantamila) aderenti;
- Sostituti di cui all'art. 23 del DPR 29/09/73 n° 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno 50.000 (cinquantamila) dipendenti.

Inoltre l'Associazione Sud Solidale intende raccogliere iscrizioni di associati direttamente, indirettamente o implicitamente per un numero di almeno cinquantamila aderenti per proporsi quale Ente promotore e sostenitore di apposito Ente di Patronato che possa svolgere la propria funzione, nella sede nazionale, regionale e in quelle provinciali, metropolitane e zonali, dopo aver ricevuto il riconoscimento indicato nel D.Lgs C.P.S. del 29/07/1947 n. 84, riformato dalla Legge 152/2001 (pubblicato in G.U. del 27/04/01) e, allo stesso tempo, aver titolo per poter promuovere un Centro di Assistenza Fiscale Nazionale.

L'Associazione tutela, difende e promuove i diritti individuali e collettivi dei propri associati. L'Ente di Patronato promosso dall'Associazione Sud Solidale svolge un servizio di pubblica utilità riguardante la previdenza, la sicurezza sociale, l'immigrazione, le prestazioni socio-sanitarie, a favore di lavoratori autonomi, dipendenti, pensionati e i loro superstiti o aventi causa, siano essi cittadini italiani, stranieri e/o apolidi presenti in Italia.

Secondo quanto previsto dall'attuale disciplina il Patronato potrà:

- svolgere funzioni di sussidiarietà per le attività che lo Stato decide di delegare a soggetti terzi, mediante apposita convenzione con la Pubblica Amministrazione;
- fornire assistenza giudiziaria e servizi di segretariato sociale;
- diffondere la conoscenza e l'informazione sulla legislazione sociale, sulla previdenza, sul mercato del lavoro ed il risparmio previdenziale, nonché relativamente il diritto di famiglia, la salute e sicurezza sul lavoro, successioni e fisco.

L'Associazione Sud Solidale promuove ed organizza servizi di consulenza, assistenza ed informazione alle imprese associate, quali quelle fiscali, amministrative, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, immobiliari, condominiali, familiari per gli associati dell'Associazione.

L'Associazione "SUD SOLIDALE" avrà cura di tenere coordinamenti ed attenzioni verso i soggetti datori di lavoro per promuovere la tutela e gli interessi dei lavoratori.

L'Associazione potrà al fine di dare assistenza ai lavoratori:

- dialogare e collaborare con Istituzioni pubbliche e private sia nazionali che sovranazionali ove si tratti di conferire qualità e semplicità agli adempimenti amministrativi e fiscali dei lavoratori;
- promuovere e stipulare apposite convenzioni dirette a garantire vantaggi ai lavoratori;

- promuovere studi, ricerche, iniziative editoriali e formative che favoriscono le finalità dell'Associazione;
- promuovere eventi, incontri e meeting che abbiano ad oggetto la promozione della cultura della solidarietà e della tutela dei lavoratori, affinché in ogni attività economica traspaia la responsabilità sociale;
- svolgere ogni tipo di operazione utile agli scopi istituzionali di tipo mobiliare ed immobiliare, nonché assumere partecipazioni in società ed enti.

L'Associazione si pone l'obiettivo istituzionale di certificare la qualità dei servizi destinati agli associati, a mente dell'art. 33 del D.Lgs 9/7/97 N.241;

L'Associazione potrà svolgere ogni attività ed operazione idonea al conseguimento delle finalità sociali.

ARTICOLO 5

Comitati di studi e certificazioni

Nomina

I Comitati di studi e certificazioni sono organismi interni all'Associazione, nominati dal Consiglio Direttivo.

I componenti, detti Commissari, dovranno possedere specifiche competenze professionali ed elevate esperienze legali e tecniche amministrative.

Compiti

I compiti dei Comitati di studi e certificazioni consistono:

- nello studiare, scegliere e realizzare servizi, prodotti e iniziative di rilevanza nazionale e sovranazionale, destinati per le tematiche di pertinenza dell'Associazione;
- nel misurare il grado di garanzia e nel verificare le procedure operative che servizi, prodotti ed iniziative offerte ai propri destinatari, certificandone la qualità anche avvalendosi di istituzioni nazionali, comunitarie ed estere;
- nell'indicare le migliori formule per promuovere e diffondere a livello nazionale i servizi, i prodotti e le iniziative che abbiano ottenuto il relativo certificato di garanzia nazionale;
- nel promuovere studi, ricerche, iniziative editoriali e formative che favoriscono la diffusione e l'affermazione di nuove strategie;
- nel promuovere la realizzazione di ogni altra tematica dell'Associazione.

ARTICOLO 6

I Soci

I soci si distinguono in 9 categorie:

- 1. Soci fondatori.** Sono i firmatari dell'Atto Costitutivo, nonché quelli che vengono eventualmente accolti come tali in quanto portatori di importanti contributi propulsivi per l'Associazione. Essi possono essere anche non sostituiti di imposta. Questi hanno diritto a partecipare all'assemblea dei soci e godono del diritto di voto. E' prevista la nomina di Soci Fondatori a Soci Enti, Istituzioni ed altre Associazioni al decorso dei 5 anni della loro iscrizione quali soci, sentita la loro richiesta ratificata da delibera del Consiglio Direttivo.
- 2. Soci professionisti.** Sono soci Professionisti coloro che svolgono abitualmente, iscritti o non iscritti ad Ordini e/o Albi professionali, la propria attività (Dottori e Ragionieri Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Revisori Contabili, Tributaristi, Consulenti fiscali; Amministratori Condominiali, etc.) e che intendono esprimere sentimenti solidaristici. Questi non hanno diritto di partecipare all'assemblea dei soci e conseguentemente non hanno diritto di voto nella stessa.
- 3. Soci imprese.** Sono le imprese (persone fisiche, società di persone, di capitale, società cooperative profit e non profit e società di mutua assicurazione) che partecipano alle ini-

ziative dell' Associazione. Questi e i loro rappresentanti non hanno diritto di partecipare all'assemblea dei soci e conseguentemente non hanno diritto di voto nella stessa.

- 4. Soci, enti, istituzioni ed altre associazioni.** Sono quegli organismi che, per attitudine e scopi, in stretto collegamento con l'Associazione, si pongono quali interlocutori ideali dell'Associazione Sud Solidale e ne favoriscono lo sviluppo. I loro rappresentanti o delegati hanno diritto di partecipare all'assemblea dei soci ed a partecipare attivamente ai dibattiti ma non hanno diritto al voto nella stessa.

I soci Enti, Istituzioni ed altre Associazioni possono divenire "Soci Fondatori" decorsi 5 anni dalla loro iscrizione, dopo che il Consiglio Direttivo ne abbia fatta delibera.

- 5. Soci aderenti promotori.** Sono i primi soggetti che, aderendo, subito, all'Associazione, permettono all' **Associazione Sud Solidale** stessa di disporre gli atti affinché abbia a decollare l'oggetto sociale **Soci sovventori.** Sono i firmatari, persone fisiche e/o giuridiche, di impegni economici per lo sviluppo dell'Associazione. Questi hanno diritto a partecipare all'assemblea dei soci e godono del diritto di voto.

- 6. Soci benemeriti o onorari.** Sono i soci che si sono distinti nella loro carriera nelle attività professionali, legali, notarili, tecniche, amministrative, aziendali e sociali che abbiano dimostrato impegni solidaristici. Questi hanno diritto a partecipare all'assemblea dei soci e a partecipare attivamente ai dibattiti, ma non hanno diritto al voto nella stessa.

I soci Soci benemeriti o onorari possono divenire "Soci Fondatori" decorsi 5 anni dalla loro iscrizione, dopo che il Consiglio Direttivo ne abbia fatta delibera.

- 7. Soci Volontari.** Sono i soci che, **per motivi umanitari**, svolgono una attività di collaborazione con la struttura dell'Associazione, rinunciando a qualsivoglia compenso. I soci volontari, che insieme agli altri, partecipano al raggiungimento dello scopo sociale, attraverso il loro apporto lavorativo, possono ricevere dall'Associazione Sud Solidale solo rimborsi di spese effettivamente sostenute e documentate che la stessa Associazione, corrispondendo agli stessi, previo accordi definiti, potrà ottenere il relativo rimborso dalla struttura di riferimento, promossa dall'Associazione, che svolge servizi ai cittadini. Sarà prevista la iscrizione degli stessi in una **apposita sezione** del libro dei soci e, poiché essi non ricevono alcuna retribuzione, perché nei loro confronti non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, l'Associazione Sud Solidale predisporrà che abbia ad accendersi un'apposita polizza assicurativa INAIL per la copertura degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in quanto essi sono soggetti a rischio infortunistici nella loro funzione di attività di volontariato.

In particolare, l'Associazione Sud Solidale, oltre a svolgere tutte quelle attività in proprio o gestite da strutture da esse promosse, riferite all'oggetto sociale, potrà, affidandosi ai soci volontari, svolgere tutte quelle attività di coordinamento fra le strutture esterne o quelle proprie dell'Associazione al fine di dare un miglior servizio agli utenti cittadini.

Con la sua attività il socio volontario vuole anche promuoversi per ottenere la possibilità di essere inserito in maniera definitiva nel mondo del lavoro

I soci volontari non hanno diritto di partecipare all'assemblea dei soci e conseguentemente non hanno diritto di voto nella stessa.

- 8. Soci fruitori e altri cittadini senza alcuna distinzione.** Sono i soci, privati cittadini che ricevono servizi direttamente dall'Associazione Sud Solidale e da Enti e/o Aziende da essa costituite. Tali soci non sono tenuti ad effettuare alcun versamento, né per l'adesione, né per la quota annuale all'Associazione. Tale adesione è aperta a tutti, indipendentemente dalle convenzioni ideali, di sesso, di cittadinanza, politiche, religiose e di professione. Questi non hanno diritto di partecipare all'assemblea dei soci e conseguentemente non hanno diritto di voto nella stessa.

I soci:

- a) benemeriti o onorari;
- b) Enti Istituzioni ed altre Associazioni

possono divenire "soci fondatori" decorsi cinque anni dalla loro iscrizione, dopo che il Consiglio Direttivo ne abbia fatta delibera a seguito di loro esplicita richiesta scritta di divenire soci fondatori, acquisendo, in tal modo, i diritti connessi.

L'adesione dell' associato all' Associazione Sud Solidale si acquista:

- **Direttamente**, attraverso la sottoscrizione del singolo aderente;
- **Indirettamente**, attraverso la sottoscrizione da parte di una Organizzazione collettiva. L'organizzazione aderente ha l'obbligo, nei 30 giorni precedenti la sottoscrizione dell'adesione all'Associazione Sud Solidale, di dare comunicazione ai propri associati della volontà di aderire all'Associazione Sud Solidale, affinché gli stessi possano prendere visione dello Statuto dell'Associazione Sud Solidale. In tal modo, l'Associazione Sud Solidale potrà ricomprendere, così, ad essa gli iscritti alle singole Organizzazioni aderenti. Gli associati alle Organizzazioni aderenti saranno comunque esonerati dal versamento delle quote di adesione ed annuali verso l'Associazione Sud Solidale. I medesimi iscritti all'Organizzazione aderente all'Associazione Sud Solidale usufruiscono di tutti i benefici, vantaggi e servizi che l'Associazione Sud Solidale mette a disposizione dei propri associati.
- **Implicitamente**, attraverso la ricezione da parte dei cittadini dei servizi offerti dall'Associazione Sud Solidale o da Enti e/o Aziende da essa promosse. I cittadini, comunque, dovranno redigere apposita domanda di adesione dalla quale si evinca la presa visione dello Statuto dell'Associazione Sud Solidale.

Le adesioni dirette si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo disdetta da parte dell'associato da comunicarsi per iscritto alla sede legale dell'Associazione Sud Solidale entro il termine di almeno 30 giorni prima della scadenza dell'anno solare.

Le adesioni indirette si intendono tacitamente rinnovate fino a quando sussiste il requisito dell'adesione dell'iscritto all'Organizzazione aderente all'Associazione Sud Solidale. E' posto quale onere all'Organizzazione aderente di comunicare all'Associazione Sud Solidale le dimissioni eventualmente inoltrate dal proprio iscritto.

La qualità di associato si perde per:

- dimissioni volontarie;
- decesso;
- morosità;
- esclusione, deliberata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata per comportamenti indegni, riprovevoli e per altre ragioni che lo stesso organo dovesse ritenere di ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- scioglimento dell'Associazione.

Decade inoltre:

- il socio fondatore che non partecipi ingiustificatamente ad almeno tre assemblee dei soci e/o a tre Consigli Direttivi dell'Associazione.

Tutti i soci, infine, sono tenuti all'osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere assunte dagli organi sociali.

ARTICOLO 7

Patrimonio ed entrate dell'Associazione

- 1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.**
- 2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.**
- 3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone, per l'adesione dei propri associati, delle seguenti entrate:**

1. soci Fondatori	€ 250.00
2. soci Professionisti	“ (zero)
3. soci Imprese (profit e non profit, anche ONLUS)	“ (zero)
4. soci Enti, Istituzioni e altre Associazioni	“ (zero)
5. soci aderenti promotori	“ (zero)
6. soci Sovventori (quote pari o superiori a)	“ 500.00
7. soci Benemeriti o Onorari	“ 200.00
8. soci Volontari	“ (zero)
9. soci Fruitori ed altri cittadini senza alcuna distinzione	“ (zero)

Ai soci sopraindicati viene richiesto lo stesso adempimento per le quote annuali. Le stesse quote dei soci Fondatori, Sovventori, Benemeriti o Onorari, possono essere modificate con apposita delibera del Consiglio Direttivo. Per il pagamento delle quote di ammissione ed annuali ai soci saranno messi a disposizione anche pagamenti on line.

- 4. L'adesione all' Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore, rispetto al versamento originario all'atto di ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà dei soci dell'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.**
- 5. I versamenti a fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione; né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento a fondo di dotazione.**
- 6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.**

ARTICOLO 8

Gli organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- ⇒ l'Assemblea degli Aderenti all'Associazione;
- ⇒ il Presidente del Consiglio Direttivo
- ⇒ Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- ⇒ Il Consiglio Direttivo
- ⇒ Il Presidente Onorario;
- ⇒ Il Tesoriere;
- ⇒ Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- ⇒ Il Collegio dei Proviviri.

L'Assemblea degli associati nominerà i membri del Collegio dei Revisori nella prima seduta da tenersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza delle cariche, laddove se ne dovesse presentare l'obbligo previsto per legge.

Le elezioni degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 9

L'Assemblea dei soci

- 1. L'Assemblea è composta da tutti i soci appartenenti alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.**

2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre) e per quello consuntivo (entro il 31 marzo).

Essa inoltre provvede:

- alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Direttivo, del Presidente Onorario, del Tesoriere, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Provisori;
 - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - delibera sulle modifiche al presente Statuto, secondo l'art. 21, 2° comma del c.c. con la maggioranza dei soci;
 - approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e gli adempimenti di tutte le attività sociali;
 - delibera sulla eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 5 (cinque) aderenti o almeno 3 (tre) Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori, quando è richiesto per legge. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Napoli.
 4. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, anche a mano, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal libro degli aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti, quando è richiesto per legge, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.
 5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
 6. Per il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci si rinvia all'art. 6 del presente Statuto, dove vengono indicate i diritti e le modalità di partecipazione all'Associazione di ogni categoria di soci.

ARTICOLO 10

Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto e scelto dall'Assemblea, da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 7 (sette) componenti, compresi il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.
2. I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua rielezione.
4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della situazione del Consigliere cessato. Chi venga eletto, in luogo del Consigliere cessato, dura in carica per lo stesso periodo residuo durante il quale sarebbe restato in carica il Consigliere cessato.
5. Della nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.
6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
 - la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

- l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
 - la nomina a soci benemeriti o onorari per quei soggetti che hanno dato prova dell'impegno solidaristico ;
 - la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) Consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, anche a mano, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, deve essere spedita o consegnata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.
 8. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
 9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro componente del Consiglio Direttivo.
 10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti.
 11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.
 12. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
 13. E' comunque fatta salva la necessità del consenso della maggioranza di tutti i membri presenti del Consiglio Direttivo per l'ammissione di un nuovo associato e per la esclusione di un associato.
 14. Il Consiglio Direttivo della Associazione "SUD SOLIDALE" può deliberare di stabilire specifici rapporti convenzionali, contrattuali di adesione e/o di affiliazione con altre Organizzazioni, Associazioni ed Enti Pubblici e Privati che intendono usufruire dei servizi e dei diritti riservati ai soci.

ARTICOLO 11

Il Presidente del Consiglio Direttivo

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei del Consiglio stesso.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce, circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tali casi deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea del Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo, e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.
5. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente assume la rappresentanza dell'Associazione, con propria firma, per svolgere ogni tipo di operazione utile agli scopi istituzionali di tipo mobiliare e immobiliare nonché assumere, per l'Associazione, partecipazioni in società ed enti per il conseguimento delle finalità sociali.

ARTICOLO 12
Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito nell'esercizio delle sue funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per terzi prove dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 13
Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori dei soci. La scelta ricadrà, comunque, in via generale, sulla persona che abbia dato testimonianza dei suoi valori di solidarietà sociale. Potrà partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo con potere consultivo. Ha compiti di relazioni pubbliche nell'ambito delle massime cariche istituzionali statali, Enti pubblici e privati per conto dell'Associazione.

La durata di detto incarico non potrà essere superiore a quella prevista per l'organo amministrativo che ha proceduto a tale nomina.

ARTICOLO 14
Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli di idonea relazione contabile. In assenza della nomina del Tesoriere, tale carica potrà essere coperta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15
Attività di controllo legale dei conti

La innovativa riforma del diritto societario ha previsto la nomina dell'Organo sindacale nei casi previsti dalle nuove norme (art. 2477 c.c.)

E' rimesso, comunque, all'autonomia dei soci di predisporre un organo di controllo adatto alle esigenze specifiche dell'Associazione. E' previsto, pertanto, che, con apposita delibera, l'Associazione possa avere il controllo sia di tipo contabile che di quello amministrativo affidando quello amministrativo al Collegio Sindacale, (composto da non più di cinque membri di cui tre sindaci effettivi, nominando fra questi il Presidente, due sindaci effettivi e due supplementi) ed a un Revisore Contabile o ad una Società di Revisori il controllo contabile.

L'incarico di Revisore è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica e rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle Adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificando la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sul bilancio.

Il Collegio di Revisore opera il proprio esercizio a mente dell'Ordinamento attualmente in vigore.

ARTICOLO 16
Il Collegio dei Proviviri

L'Assemblea nomina, anche tra i non soci, il Collegio dei Proviviri composto da tre membri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Proviviri è

presieduto dal più anziano di età. Esso giudica su tutte le controversie che potessero sorgere all'interno dell'Associazione e negli altri casi presenti nello Statuto. Il Collegio pronunzia la propria decisione senza obbligo di formalità, al di fuori di quelle necessarie ad assicurare il contraddittorio tra le parti. La decisione è pronunziata secondo equità, va adottata a maggioranza ed è inappellabile. L'appartenenza al Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione. L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione della presente norma ad ogni effetto.

ARTICOLO 17

Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti nonché i libri degli Aderenti all'Associazione opportunamente indicati per settori di appartenenza .

I libri dell'Associazione sono consultabili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 18

Bilancio consuntivo e preventivo

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e un bilancio preventivo.

Entro il 28 Febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 19

Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali, di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle menzionate, in particolare, nell'art. 22 (clausola aggiuntiva di solidarietà).

ARTICOLO 20

Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa in primis al giudizio del Collegio dei Proviviri e, qualora quest'ultimo non dovesse pronunciarsi si potrà ricorrere al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitro irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Napoli.

ARTICOLO 21

Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico stesso.

ARTICOLO 22

Scioglimento

In caso di un suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni con finalità analoghe, ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 23

Clausola aggiuntiva di solidarietà

I soci, per specifica loro volontà e per espresso loro consenso, convengono e intendono far generare fondi, attraverso la partecipazione con la costituzione di apposite società di capitale e/o Enti che abbiano lo scopo di svolgere le attività sopraelencate, per la creazione di ricchezza da distribuire per le necessità dei popoli del terzo mondo, per la Sanità Nazionale e Internazionale, nonché per diffondere la cultura della pace tra i popoli a mezzo benemerite Associazioni riconosciute dalle leggi nazionali, comunitarie e/o internazionali.

ARTICOLO 24

Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia